



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

AREA TECNICA MANUTENTIVA – SETTORE LL.PP.

E-mail lavoripubblici@comunedicastagnaro.it – PEC castagnaro.vr@cert.ip-veneto.net

Tel. 0442 682820 - 0442 682808 - fax 0442 682814

Responsabile Area Tecnica: Dott.ssa Marina Meletti

N. 6813 di protocollo

Rif. Richiesta prot. n. 5902 del 09.08.2017

ORDINANZA N. 41/2017

OGGETTO: Sospensione della circolazione e della sosta su Via Stazione (da passaggio pedonale di fronte al Centro Giovanile a intersezione con Via F. Cusinati) dalle ore 7,00 alle ore 12.00 di Domenica 24 Settembre 2017 per la Marcia "Su e zo par la Rosta" 2017.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la richiesta del Gruppo Podistico San Nicola di Castagnaro prot. n. 5902 del 09.08.2017 tendente ad ottenere la modifica della viabilità e della sosta in occasione della Marcia "Su e zo par la Rosta" prevista per Domenica 24 Settembre 2017;

Considerata la necessità di sospendere la circolazione stradale nelle località indicate nella parte dispositiva, per consentire lo svolgimento in sicurezza della Marcia "Su e zo par la Rosta" Domenica 24 Settembre 2017;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, e per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Vista la Direttiva 24 Ottobre 2000 (G.U. 28 Dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Codice della strada emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- a) dalle ore 7,00 alle ore 12.00 di Domenica 24 Settembre 2017, è vietata la circolazione dei veicoli e la sosta su entrambi i sensi di marcia sulle seguenti strade: Via Stazione (da passaggio pedonale di fronte al Centro Giovanile a intersezione con Via F. Cusinatti), disponendovi nel contempo, in tutta l'area il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto residenti, mezzi pubblici di soccorso e carico scarico per le attività, mezzi postali, mezzi per consentire lo svolgimento ed il montaggio delle strutture occorrenti per lo svolgimento della Marcia "Su e zo par la Rosta";
- b) l'Ufficio Tecnico comunale è incaricato dell'apposizione della idonea segnaletica;
- c) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio on line;
- d) la notifica di copia della presente Ordinanza agli organizzatori della manifestazione;
- e) Il personale dell'Ufficio di Polizia locale, dell'Ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Meletti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castagnaro, con sede nel Comune di Castagnaro in Via D. Alighieri 210; presso tale Ufficio potranno essere visionati tutti gli atti relativi al procedimento in questione.

Gli organizzatori della manifestazione saranno responsabili civilmente e penalmente, durante il periodo di validità dell'Ordinanza, per danni a persone o cose di terzi occorsi nei tratti interessati dall'Ordinanza stessa, dovuti e causati da manipolazioni alla segnaletica apposta, ritenendo l'Amministrazione Comunale ed il personale addetto completamente sollevati da suddette responsabilità.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada.

Castagnaro, lì 19 SET. 2017



LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott.ssa Marina Meletti